

*Prot. n. 8397/DA1113*

*Torino, lì 19.12.2007*

Alle Province  
Settore Caccia

Alle Associazioni Venatorie

Alle Associazioni di Protezione Ambientale

Alle Associazioni Agricole

Ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA

LORO INDIRIZZI

Oggetto : DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programma” e DGR n. 5 – 24032 del 2.3.1998 di approvazione dello statuto tipo degli ATC e dei CA. Modifiche ed integrazioni.

Si comunica, che la Giunta regionale con provvedimento n. 95 – 7849 del 17.12.2008, di cui si allega copia, ha deliberato le modifiche ed integrazione alle DGR di cui in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore  
- Dr. Carlo Di Bisceglie -

ra

Vista la DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 con la quale sono stati determinati i criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 70/96;

viste le successive DDGR n. 37 – 26995 dell'1.4.1999, n. 38 – 8084 del 23.12.2002, n. 56 – 9630 del 9.6.2003 e n. 51 – 2797 del 9.5.2006 con le quali sono stati modificati i suddetti criteri;

constatato che, nella fase applicativa della disciplina vigente in materia, sono emersi rilevanti problemi gestionali per cui si rende opportuno e necessario apportare alcune modifiche e integrazioni ai criteri approvati con le citate deliberazioni;

considerato che, in particolare, sono stati approfonditi gli aspetti riguardanti:

- natura giuridica degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA);
- qualificazione dell'attività svolta dai Comitati di gestione;
- controllo della Regione sull'amministrazione degli ATC e dei CA;

visto il d.lgs n. 196/2003 con il quale è stato approvato il codice della privacy in materia di trattamento dei dati personali;

vista la DGR n. 21 – 6685 del 22.7.2002, con la quale è stato costituito l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica e la funzione ispettiva in materia faunistica, in attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l.r. 70/96;

preso atto che le modifiche dei citati criteri sono state oggetto di esame in ripetuti incontri con gli Enti e i soggetti a vario titolo interessati, con particolare riferimento alla rappresentatività delle diverse categorie all'interno dei Comitati di gestione;

ritenuto, pertanto, di modificare l'allegato alla DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e successive modificazioni, concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, così come riportato nel testo allegato;

considerato che, è necessario apportare le conseguenti modifiche alla DGR n. 5 – 24032 del 2.3.1998 con la quale è stato approvato lo statuto tipo degli ATC e dei CA;

considerato che la Conferenza Regione – Autonomie locali nella seduta del 14.12.2007 si è espressa favorevolmente in merito;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi in forme di legge,

## d e l i b e r a

di modificare, sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

a) l'allegato alla DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e successive modificazioni, concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come segue:

1) il secondo capoverso del punto 4 dell'art. 3 è così sostituito:

"Tale designazione, qualora non diversamente concordata, è effettuata sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti.";

2) il quarto capoverso del punto 4 dell'art. 3 è così sostituito:

"La consistenza degli iscritti alle varie associazioni venatorie è determinata in base ai cacciatori

ammessi in ciascun A.T.C. o C.A.”;

3) dopo il quarto capoverso dell'art. 3 è inserito il seguente:

“Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle Associazioni di cui al comma 1, lett. b) è effettuata in base ai seguenti criteri:

- l'Associazione che rappresenta almeno il 17% dei cacciatori ammessi nell'A.T.C. o C.A. ha diritto ad 1 rappresentante;
- 2 rappresentanti spettano a chi raggiunge il 34%;
- 3 rappresentanti a chi raggiunge il 51%;
- 4 rappresentanti a chi raggiunge il 68%.

I rimanenti rappresentanti sono assegnati, senza alcun sbarramento, alle Associazioni venatorie che, detratti gli iscritti rientranti nelle suddette fasce percentuali, hanno il maggior numero di resti.”;

4) Il settimo capoverso del punto 4 dell'art. 3 è soppresso;

5) la seconda parte dell'ottavo capoverso del punto 4 dell'art. 3 è soppresso;

6) il primo capoverso del punto 5 dell'art. 3 è così sostituito:

“ I componenti di cui alla lettera d) devono rivestire una carica pubblica elettiva ovvero essere dipendenti dell'Ente designante e sono nominati dalla Provincia in base ai seguenti criteri:

- nei C.A. detti componenti sono scelti su designazione delle Comunità Montane interessate, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale di ognuna ed, al loro interno, della superficie agro-silvo-pastorale di ogni Comune interessato;
- nel CA VCO1 “Verbania – Cusio” un componente viene scelto su designazione dei Comuni di Verbania, Stresa e Belgirate, previa intesa tra loro;
- negli A.T.C. i rappresentanti degli enti locali sono scelti tra i soggetti designati dai Comuni, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale degli stessi;
- negli A.T.C. il cui territorio è ricompreso in parte nelle Comunità Montane i rappresentanti degli enti locali sono scelti tra quelli designati dalle Comunità Montane e dagli altri Comuni interessati proporzionalmente alla superficie agro-silvo-pastorale di ognuno dei soggetti, riservando almeno un rappresentante alle CC.MM. nel caso in cui la superficie delle stesse superi il 10% dell'A.T.C.”;

7) dopo il punto 4. dell'art. 4 è inserito il seguente:

“4bis. Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Ai fini di cui sopra si considera completato il mandato svolto per un periodo consecutivo superiore a tre anni.

I Presidenti che al 31.12.2007 concludono il loro secondo mandato possono essere nominati ancora per un mandato.”;

8) il primo e secondo capoverso del punto 6 dell'art. 4 sono così sostituiti:

“6. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni a far data dall'1.1.2008.

Qualora il Comitato di gestione sia sciolto o decada nel corso del mandato, il Comitato subentrante dura in carica sino alla naturale scadenza dello stesso mandato.”;

9) al terzo capoverso del punto 6 dell'art. 4 la parola: “quadriennio” è sostituita con la parola: “mandato”;

10) al terzo capoverso del punto 6 dell'art. 4 le parole: "ultima data di vigenza del Comitato di gestione" sono soppresse;

11) il punto 4. dell'art. 5 è così sostituito:

"4. Le riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo di cui all'art. 7, comma 3, ove costituito, sono riservate ai suoi componenti. Possono essere invitati alle riunioni anche i tecnici faunistici di cui all'art. 7 comma 1, lett. c, e comma 2.";

12) dopo il punto 5. dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

"6. Alle riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo sono invitati a partecipare, come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nell'A.T.C. o nel C.A. ";

13) la lettera c) del punto 1. dell'art. 7 è così sostituita:

"c) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, ove previste; provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati di cui all'art. 44, comma 1, lettera f) della l.r. 70/96, ed al cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna, alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all'approvazione della Giunta regionale. Le proposte di cui sopra devono essere conformi agli indirizzi regionali in materia;"

14) al punto 2. dell'art. 7 dopo le parole: "degli ungulati" sono aggiunte le seguenti: "e della tipica fauna alpina";

15) al punto 2 dell'art. 7 le parole: "L'entità dei compensi viene stabilita annualmente dalla Regione" sono soppresse;

16) il punto 4. dell'art. 7 è così sostituito:

"4. L'ordine del giorno delle sedute del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo è trasmesso alla Direzione competente ed alla Provincia.";

17) dopo il punto 4. dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

"5. Gli atti di interesse pubblico del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo sono trasmessi alla Direzione competente ed alla Provincia, ove richiesti.";

18) l'art. 11 è così sostituito:

#### "Art. 11 Personale

1. Il Comitato di gestione, anche con il contributo finanziario della Giunta regionale, si avvale di proprio personale per i compiti di istituto.

2. Fermo restando la competenza della Provincia per il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste della Provincia, ai fini del controllo



delle attività in materia faunistico-venatoria nel territorio dell'A.T.C. o del C.A. il Comitato di gestione può stipulare apposita convenzione con le citate associazioni.  
In tal caso i programmi di vigilanza dell'A.T.C. o C.A. sono preventivamente trasmessi alla Provincia.”.

b) l'allegato alla DGR n. 5 –24032 del 2.3.1998, con la quale è stato approvato lo statuto tipo degli ATC e dei CA, come segue:

1) al punto 9 dell'art. 7 le parole : "ed agli osservatori designati dalla Giunta Regionale" sono soppresse;

2) dopo il punto 9 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

" 9 bis. Alle riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo sono invitati a partecipare, come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nell'ATC o nel CA.”;

3) la lettera c) del punto 2 dell'art. 8 è così sostituita:

"promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, ove previste; provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati di cui all'art. 44, comma 1, lettera f) della l.r. 70/96, ed al cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna, alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all'approvazione della Giunta regionale. Le proposte di cui sopra devono essere conformi agli indirizzi regionali in materia.”.

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, sono tenuti ad accogliere tali modifiche apportandole ai propri statuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento della personalità giuridica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR 8/2002.